



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del 30/03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Claudio Maria SORRENTO	Si		8	Fabiana RUCCO	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		9	Manuela CREMIS		Si
3	Antonio RIZZO	Si		10	Francois IMPERIALE	Si	
4	Salvatore CREMIS	Si		11	Mimma LEONE	Si	
5	Annelisa SPERTI	Si		12	Giusi RICCIATO	Si	
6	Chiara TONDO	Si		13	Antonio DEGLI ATTI	Si	
7	Fernando LEONE	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole. Addì, 05/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dr.ssa Cosima CARBONE	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole. Addì, 05/03/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima (FIRMA DIGITALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale relativo alla discussione svoltasi in relazione al presente punto: “*Il Presidente apre la discussione mediante relazione introduttiva, nella quale si evidenzia che con la presente proposta si intende confermare le aliquote IMU già applicate per l'annualità decorsa. In chiusura, ottenuta la parola, interviene il consigliere Imperiale, il quale manifesta il proprio disappunto in relazione alla modalità utilizzata per la convocazione del Consiglio Comunale, che non ha consentito ai consiglieri di minoranza di approfondire gli argomenti oggetto di trattazione.*

Il consigliere evidenzia che la modalità della convocazione d'urgenza, comunque consentita dal regolamento comunale per ragioni imprevedibili, non poteva essere impiegata per l'odierna riunione del Consiglio Comunale, trattando la stessa di argomenti ordinari, da discutersi come di consueto prima dell'approvazione del bilancio di previsione. Tale riunione – segue il consigliere intervenuto – doveva seguire gli ordinari canali di convocazione, tenuto conto, peraltro, dell'importanza degli argomenti trattati. Il Presidente, pur ritenendo fondate le doglianze espresse dal consigliere Imperiale, evidenzia che la ragione fondamentale dei ritardi è stato l'eccessivo prolungamento, nel corso delle giornate precedenti, della discussione relativa alla necessità di aumentare le tariffe della TARI che, nel Comune di Guagnano, quest'anno vedranno un aumento di circa il 20%. Terminati gli interventi, il Presidente apre la votazione del punto in argomento, la quale ottiene l'esito che si riporta:

- favorevoli: 8 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Cremis Salvatore, Sperti, Tondo, Leone Fernando, Rucco)
- astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti)
- contrari: 0

segue la votazione resa ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000, la quale riporta il seguente esito:

- favorevoli: 8 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Cremis Salvatore, Sperti, Tondo, Leone Fernando, Rucco)
- astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti)
- contrari: 0”

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura

e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Guagnano) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

VISTA la legge di bilancio 2019 Legge n. 145 del 30/12/2018;

ACCERTATO che la quota per l'anno 2019 del gettito IMU stimato da trattenere per alimentare il FSC 2019 risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018, ammonta ad € 182.608,46;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO il Decreto del 25 gennaio 2019 ad oggetto: Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019);

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09.09.2014.;

VISTO il parere dell'Organo di revisione n. 4/2019 – Prot. n. 1948/2019;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la Legge 28.12.2015, n. 208;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n.3 del 29/03/2018;

RITENUTO di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO

FABBRICARI ISCRITTI IN CATASTO ALLA CATEGORIA DI 1,06 PER CENTO ad eccezione di unità immobiliari con categoria catastale D1 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola ed artigiana ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene opportuno applicare un'aliquota di base ridotta allo 0,76 % al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia e del mercato e al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni in nero;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,3 PER CENTO CATEGORIE A1, A8, A9

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI in gruppi catastali diversi dal gruppo D 0,1 PER CENTO;

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTE IN LINEA RETTA, ENTRO IL PRIMO GRADO, RESIDENTE NELLA DETTA ABITAZIONE 0,76 PER CENTO;

Tanto premesso, con votazione resa nelle forme di legge con il risultato che segue:

- favorevoli: 8 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Cremis Salvatore, Sperti, Tondo, Leone Fernando, Rucco)
- astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti)
- contrari: 0

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2019, al fine dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), le medesime detrazioni adottate nel 2018 e di stabilire le aliquote come segue:

- **0,86%** - Aliquota ordinaria di base;
- **0,30%** - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- **0,76 %** - Aliquota ridotta per abitazione concessa in uso gratuito a parente in linea retta, entro il primo grado, residente nella detta abitazione.

La suddetta agevolazione può essere concessa su presentazione di apposita istanza entro il termine di 60 giorni dal trasferimento di residenza e sarà applicabile fino a successiva variazione della situazione dichiarata.

Potranno usufruire della detta agevolazione altresì i soggetti che trovansi nella situazione di cui al presente punto, e che abbiano effettuato il trasferimento di residenza in data antecedente all'entrata in vigore della presente deliberazione, previa presentazione di apposita istanza entro il termine di giorni 60 dalla di esecutività della stessa;

- **0,10%** - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **1,06 %** - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- **0,76%** - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su

- presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
2. di **confermare** altresì le **detrazioni di base** previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);
 3. di **confermare** che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";
 4. di confermare, ai sensi dell'art. 13 comma 10, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 5. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge di conversione n. 80 del 13.05.2014 «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;
 6. Di prendere atto che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, 2017 e 2018 hanno tutte carattere obbligatorio, pertanto, si ritengono qui acquisite e non necessitano di modifiche regolamentari;
 7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, D.L. 201/2011, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 8. con votazione resa nelle forme di legge con il risultato che segue:
 - favorevoli: 8 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Cremis Salvatore, Sperti, Tondo, Leone Fernando, Rucco)
 - astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti)
 - contrario: 0

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addi, 05/03/2019	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01/04/2019 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela RIZZO